



DELIBERAZIONE NR. V/

42158

SEDUTA DEL 12 OTT. 1993

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO


Su proposta dell'Assessore:

AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO:

Preso d'atto dell'esito favorevole della ristrutturazione della I^a linea del forno di incenerimento di rifiuti solidi urbani di Como, gestito da Azienda Comasca Servizi Municipalizzati, sito in Loc. La Guzza, titolare il Comune di Como e determinazioni ai fini del contenimento dei limiti imposti alle emissioni in atmosfera originate dall'esercizio del medesimo impianto, già autorizzato.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 40 DEL 13 FEBBRAIO 1993.



PREMESSO che l'impianto di incenerimento del Comune di Como, ubicato in Località la Guzza di Como, rientra nel Piano di organizzazione dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dichiarati assimilabili (Programma a breve termine) di cui alla Legge Regionale 1 luglio 1993, n. 21;

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di G.R. NR. III/41482 del 26 luglio 1984, NR. IV/20682 del 4 maggio 1987 e NR. IV/30046 del 8 marzo 1988, esecutive, con le quali al Comune di Como venivano autorizzati l'esercizio, il completamento, l'adeguamento ed il potenziamento di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi urbani, gestito dall'Azienda Comasca Servizi Municipalizzati (A.C.S.M.);

EVIDENZIATO, in particolare che l'efficacia del provvedimento autorizzatorio regionale di cui alla D.G.R. NR. III/41482 del 26 luglio 1984, risulta subordinato alla esecuzione di opere di ristrutturazione e all'esame, con esito favorevole, dei dati di collaudo e dei valori alle emissioni;

ACQUISITA la certificazione e relazione del 15.4.91, di attestazione della collaudabilità dell'impianto citato con presa in consegna dell'opera da parte del committente, individuato nell'Azienda Comasca Servizi Municipalizzati;

DATO ATTO che copia della certificazione di cui sopra risulta trasmessa al Settore Ambiente ed Energia di questa regione, in data 17.12.92 con prot.nr. 121768;


DATO ATTO degli esiti favorevoli pervenuti, riguardo la collaudabilità dell'impiantistica del forno ed i valori alle emissioni dell'impianto, connessi ai lavori di ristrutturazione della I^ linea del forno di incenerimento citato;

PRECISATO in particolare che la collaudabilità dell'impianto risulta sulla base di un progetto complessivo di lavori di ristrutturazione del forno rifiuti comprensivo di:

- torre lavaggio fumi
 - camera post-combustione
 - impianto preriscaldamento aria
 - caldaia e impianto demineralizzazione
 - opere civili
 - installazione turbina per produzione energia elettrica
 - sostituzioni e varianti tecniche migliorative,
- di cui alla certificazione in atti;

VISTI i successivi accertamenti analitici condotti in condizioni di normale esercizio del forno dal PMIP. di Milano - U.O. Chimica in data 30.10.92 e 5.3.93, che attestano il rientro nei limiti di concentrazione prescritti per le emissioni in atmosfera;

PRESO ATTO inoltre, dalla relazione certificata di cui sopra che: "Le opere ... sono state dimensionate per una potenzia-



lità di 120 t/die e potere calorifico del rifiuto di 2.000 Kcal/Kg. La potenzialità verificata è stata di 120 t/die e potere calorico medio di 1.950 Kcal/Kg.

La presenza di incombusti non consente la marcia a 120 t/die poichè la griglia esistente è progettata per 100 t/die e non fa parte delle opere di nuova installazione oggetto del presente collaudo.";

RITENUTO pertanto di prescrivere che l'alimentazione dei rifiuti al forno non debba superare le 100 tonnellate/giorno;

VISTE le analisi degli scarichi in uscita dall'impianto di trattamento acque di raffreddamento scorie e lavaggi fumi, dalle quali risulta superato il limite dei cloruri, previsto dalla Tabella C della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO conseguentemente di prescrivere congiuntamente al Comune di Como ed alla A.C.S.M di provvedere prioritariamente ad adottare idonee ed efficaci misure di trattamento nel proprio impianto di depurazione, in brevi tempi tecnici; in alternativa, qualora dimostrato non perseguibile o applicabile la miglioria richiesta, dovrà essere acquisito atto espresso di accettazione dello scarico, in deroga per il limite dei cloruri, prodotto dal Gestore dell'impianto finale di trattamento e recettore terminale degli scarichi in argomento;


ACQUISITA dall'Amministrazione Provinciale di Como la Nota n. 11714 del 25.5.93, recante adempimenti e prescrizioni alla A.C.S.M., gestore del forno, per rilievi di inottemperanze e di irregolarità nella conduzione dell'impianto citato;

RITENUTO prescrivere agli interessati il rispetto delle condizioni disposte dalla Provincia di Como ai fini della razionalizzazione della conduzione del forno da parte della A.C.S.M., attuando ed osservando le misure precisate dalla stessa Provincia e riservando a questa Regione, in caso di inottemperanza, eventuali provvedimenti del caso;

PRECISATO che il C.R.I.A.L. di cui all'art. 2 della Legge Regionale 13 luglio 1984, n. 35, nella seduta del 20.7.1993 ha preso ed adottato decisioni ulteriori ai fini della modifica di alcuni valori ai limiti precedentemente fissati per gli impianti di incenerimento;

CONSIDERATO per gli impianti di incenerimento:

- di uniformare per parità di trattamento i limiti polveri;
- a livello regionale è stata recepita la disposizione statale relativa alla temperatura di 950 °C, che deve essere garantita in camera di post-combustione, e pertanto tale valore deve essere fissato anche per l'impianto di cui allo oggetto modificando il precedente valore di 1.050 °C;
- in riferimento al D.M. del 12 luglio 1990, di recepire per gli impianti di incenerimento il limite per le PCDD + PCDF



di 0,004 mg/Nmc in sostituzione del precedente limite per le PCDD + PCDF di 0,01 mg/Nmc ed introdurre anche i limiti per gli inquinanti SO_x (espressi come SO_2) e CO;

- di adeguare, a livello regionale, il limite del carbonio organico totale che è stato portato a 20 mg/Nmc e pertanto tale valore deve essere fissato anche all'impianto citato modificando il precedente limite di 10 mg/Nmc;

RITENUTO di prescrivere che:

1. per la riduzione degli NO_x e di incombusti deve essere prevista la fattibilità, ove sia possibile, di un sistema automatico di regolazione della pressione di alimentazione dell'aria e del combustibile ausiliario con controllo della temperatura e rilevamento della concentrazione di O_2 libero nei gas della fase di combustione;
2. deve essere installato un sistema automatico di regolazione della depressione del forno collegato con la serranda del ventilatore al piede del camino, quando non già attuato;
3. deve essere garantita, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto, l'installazione ed il funzionamento di analizzatori-registratori in continuo dei seguenti parametri, oltre quelli già esistenti di temperatura di esercizio, di post combustione e ossigeno libero:
 - polveri
 - carbonio organico totale
 - ossido di carbonio
 - ossidi di zolfo,ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto deve essere installato un sistema analizzatore-registratore in continuo del parametro:
 - acido cloridrico;

i sistemi devono essere installati in posizione idonea al camino e debbono essere collegati con la rete provinciale dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto di modificare ed integrare, adeguandoli, i precedenti provvedimenti sopra premessi;


RICHIAMATO al titolare di autorizzazione di:

- osservare le prescrizioni della Amministrazione Provinciale di COMO e le ulteriori che fossero imposte, anche in riferimento ai flussi di alimentazione dei rifiuti;
- procedere all'adozione delle misure tecniche necessarie ai fini del rispetto e per il ripristino delle condizioni ottimali di esercizio del forno, imposte dal presente atto;

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico ex art. 17 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, espresso nella seduta del 25.5.1993;

RITENUTO:

- che l'Amministrazione Provinciale di COMO competente per territorio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre



1982, n. 915 e dell'art. 11 della L.R. n. 94/80, debba controllare la corretta gestione dell'impianto di incenerimento in fase di esercizio e debba verificare il rispetto delle presenti prescrizioni;

- di demandare all'Ente Responsabile del Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente la particolare verifica ed il controllo degli adempimenti, nonché dell'efficienza e del funzionamento dell'impianto di quanto riportato nel presente atto;
- di richiamare l'attenzione del Comune di Como, per quanto di propria competenza, sul rispetto di quanto disposto;

RITENUTO:

- di demandare alla Provincia di COMO competente ex art. 104, comma 2 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ulteriori condizioni che debbono essere osservate dagli interessati quando prescritte, e ogni controllo e vigilanza sul forno citato;
- di far salve le determinazioni della Provincia di COMO in sede di redazione e applicazione dei piani, e delle proprie competenze, di cui alla L.R. n. 21/93;

VISTA la vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e di tutela della qualità dell'aria per il contenimento delle emissioni inquinanti prodotte da impianti di incenerimento, nonché di fissazione dei valori minimi di emissione, relativamente a specifici agenti inquinanti;


RICHIAMATO in particolare:

- la Legge 13 luglio 1966, n. 615;
- il D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- la L.R. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/82;
- il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- la Legge 9 novembre 1988, n. 475;
- il D.P.C.M. 21 luglio 1989;
- il D.M. 12 luglio 1990;
- i Decreti Legislativi 27 gennaio 1992, n. 132 e n. 133;
- la Legge regionale 1 luglio 1993, n. 21;

ATTESO che durante il previsto periodo di vigenza della L.R. n. 21/93, per la proposizione, l'adozione e l'attuazione dei Piani Provinciali, le autorizzazioni sono attualmente rilasciate dalla Regione;

VISTA la legge 19 marzo 1990, n. 55/90, e che non ricorre caso di applicazione della certificazione antimafia;

RITENUTO di considerare il presente atto soggetto a modifica, sospensione e/o revoca, e subordinato alle condizioni e limitazioni indicate nella parte dispositiva e nelle premesse;




VISTO il Decreto Legislativo 13 febbraio 1993, n. 40;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. con le motivazioni nelle premesse, di prendere atto degli esiti favorevoli dei dati di collaudo e dei valori alle emissioni connessi alla ristrutturazione della 1^a linea del forno di incenerimento di Como, ubicato in località La Guzza, titolare il Comune di Como, e di adeguare i limiti alle emissioni modificando le proprie precedenti deliberazioni di G.R., esecutive, sopra riportate, per l'esercizio del forno già autorizzato, gestito dalla AZIENDA COMASCA SERVIZI MUNICIPALIZZATI di Como, alle seguenti condizioni:
 - 1.1. di disporre di rispettare le prescrizioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;
 - 1.2. di lasciare inalterate le determinazioni nelle proprie precedenti deliberazioni, riportate nelle premesse, che non contrastino con quelle modificate dal presente atto;
 - 1.3. di fissare la scadenza della validità del presente provvedimento alla data del 31.12.1998;
2. deve essere garantito in modo costante e continuativo il mantenimento all'uscita della camera di post-combustione della temperatura di almeno 950 °C;
 - 2.1. l'alimentazione dei rifiuti al forno durante gli avviamenti e/o i transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a regime mediante combustibile convenzionale ausiliario;
 - 2.2. le temperature devono essere misurate e registrate in continuo, i valori fissati di esercizio devono essere registrati anche all'uscita dalla camera di post-combustione e misurati fuori dalla zona radiante della fiamma (almeno un sensore dovrà essere posto nella parte terminale della camera, ultimo quarto);
 - 2.3. i dati di registrazione di temperatura e dell'O₂ libero, valore minimo 6% nei fumi all'uscita della post-combustione, devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo;
 - 2.4. qualora la temperatura della camera di post-combustione dovesse scendere sotto il valore fissato deve essere sospesa l'alimentazione dei rifiuti che potrà essere ripresa solo dopo che saranno state ristabilite le condizioni ottimali di esercizio;



2.5. deve essere garantito, in qualsiasi condizione di funzionamento dell'impianto di termodistruzione, un regime fortemente turbolento nella camera di post-combustione e una velocità dei fumi nella sezione di ingresso della stessa di almeno 10 m/s ed un'ottima miscelazione aria/combustibile;

2.6. il tempo di permanenza dei fumi nella camera di post-combustione deve essere superiore ai 2 sec. in qualsiasi condizione di esercizio;

2.7. la struttura refrattaria della camera di post-combustione deve resistere ad una temperatura continua di 1.250 °C in un ambiente ossidante per eccesso di ossigeno (6% di O₂ come valore di progetto);

3. devono essere installati, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente atto, in posizione idonea rispetto all'altezza del condotto di emissione, dei registratori-analizzatori in continuo, oltre a quelli esistenti, in modo da verificare il valore minimo dei seguenti inquinanti:

- polveri,
- carbonio organico totale,
- CO,
- SO_x,


entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto deve essere installato un sistema analizzatore registratore in continuo del parametro relativo a:

- acido Cloridrico;

i prescritti sistemi di analisi e registrazione dovranno essere collegati ad un elaboratore dati installato presso l'impianto di incenerimento che dovrà essere collegato alla locale rete provinciale ed al centro regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

4. all'emissione dell'impianto di incenerimento a valle dei sistemi di abbattimento, devono essere garantiti, in ogni condizione di esercizio, i valori sottoriportati parzialmente modificati rispetto ai precedenti atti, come da decisioni prese nella seduta C.R.I.A.L del 20.7.1993: limiti alle emissioni, espressi in mg/Nmc, valori riferiti ad un tenore di O₂ del 10% in volume, T=273 °K, P = 101,3 KPa gas secco.

- Polveri totali (ceneri e polveri)	30
- metalli pesanti totali (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg)	5
di cui:	
. piombo	3
. cadmio	0,1



. mercurio	0,1
- carbonio organico totale (COT) (espresso come S.O.V.)	20
* microinquinanti organici clorurati:	
- PCDD + PCDF	0,004
di cui TCDD + TCDF	0,05 µg/Nmc
- PCB	0,1
- idrocarburi policiclici aromatici IPA	0,05
- cianuri (come HCN)	0,5
- acido cloridrico	30
- acidi fluoridrici + bromidrici	3
- fosforo (come P ₂ O ₅)	5
- CO	100
- SO _x	300

Nel caso in cui venisse riscontrato un superamento dei limiti di cui sopra necessita sospendere l'alimentazione all'impianto dei rifiuti fino a quando non vengano ripristinate le normali condizioni che permettono di rispettare i limiti imposti alle emissioni;

5. di prescrivere che:

a. lo smaltimento di polveri, ceneri, fanghi e delle scorie residue del processo di incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente presso idonei impianti autorizzati di smaltimento, previa caratterizzazione analitica delle stesse; le linee polveri, e ceneri scorie devono essere separate. Gli apparati e/o le parti di impianto provenienti da manutenzioni e/o sostituzioni devono essere smaltite secondo normativa vigente, previa classificazione del rifiuto tal quale;


b. le acque di processo esauste, eventualmente presenti, devono essere raccolte idoneamente, stoccate adeguatamente con sistema dotato di idoneo bacino di contenimento impermeabilizzato, prima di essere avviate al trattamento autorizzato;

c. gli scarichi devono rispettare i parametri fissati dalle vigenti normative statali-regionali, compresi i DD.LL. vi nn. 132/133 del 1992, quando applicabili. Gli Enti competenti devono effettuare le necessarie verifiche sulla idoneità degli scarichi provenienti dall'impianto, anche in riferimento ad eventi critici di casi massima pioggia per i quali deve realizzarsi idonea vasca di accumulo;

d. le fosse dei rifiuti devono risultare impermeabilizzate e non devono generare e/o essere fonte di odori molesti ne' di polveri;

e. tutte le aree esterne di movimentazione ed ammasso dei rifiuti devono presentarsi totalmente integre ed essere adeguatamente impermeabilizzate, presidiate da un sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei percolati;


6. devono essere tenuti presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico regolarmente vidimati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei



rifiuti;


7. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono essere sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
8. il titolare del forno e in suo nome l'A.C.S.M., con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà comunicare la data delle fermate di esercizio e le successive rimesse in funzione del forno, alla Regione, alla Provincia, al Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico di Como e al PMIP. di Milano, in modo che possano essere effettuate con sollecitudine le analisi all'emissioni, eseguendo in particolare la misura delle concentrazioni degli inquinanti al precedente punto 4.;
9. il titolare dell'impianto e in suo nome l'A.C.S.M. dovrà presentare agli Enti interessati i risultati di analisi, in riferimento all'art. 8 del D.P.R. 203/88 eseguite alla emissione, riportanti i seguenti dati:
 - * concentrazioni degli inquinanti di cui al punto 4. (espresse in mg/Nmc)
 - * portata aeriforme in Nmc/h
 - * temperatura aeriforme in gradi °C.

Nel caso in cui i risultati non rispettassero i limiti, e non convalidassero perciò quanto prescritto nel presente atto, l'impianto dovrà essere fermato e dovrà essere presentato agli Enti competenti il progetto di un nuovo sistema di contenimento delle emissioni (art. 8, punto 3. del D.P.R. n. 203/88) o di modifica dello stesso da sottoporre ad autorizzazione;
10. i controlli sull'efficienza dell'impianto di termodistruzione con determinazione all'emissione degli inquinanti di cui al precedente punto 4. devono essere effettuati ogni 6 mesi per i macro-inquinanti ed una volta l'anno completi dei micro-inquinanti. I risultati delle analisi dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo ed inviati annualmente alla Regione ed al Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente;
11. relativamente alle verifiche all'emissioni disposte e da



eseguire, devono essere utilizzate le metodiche UNICHIM sia per il campionamento che per le analisi degli inquinanti (Manuale n.158, metodi n. 402/79, 467/79, 494/79, 588/82, 607/83, 620/83, 621/83, 589/83, 631/84 542/80) e devono essere trasmesse le metodiche utilizzate per gli inquinanti di cui non è stato standardizzato il metodo;

12. in caso di avaria totale di un impianto dovrà essere immediatamente interrotta l'alimentazione dei rifiuti ed il ripristino del normale esercizio non potrà riprendere finchè l'A.C.S.M. non abbia provveduto a riportare alle condizioni di efficienza l'impianto di termodistruzione. Di tale avaria dovrà essere data comunicazione alle autorità comunali;
13. oltre agli obblighi di cui al D.P.R. n. 322/71 si richiama l'attenzione del Comune e dell'A.C.S.M. in particolare su quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 3 e 4;
14. la frequenza delle operazioni di manutenzione parziale deve essere almeno settimanale.
La frequenza delle operazioni di manutenzione totale deve essere almeno semestrale.
L'impianto dovrà essere dotato di un registro per annotare le date in cui verranno effettuate le manutenzioni; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo;
15. per l'altezza del camino eventuali prescrizioni potranno essere imposte nel caso in cui non fosse riscontrata una adeguata dispersione dei fumi in atmosfera.
Il Comune e l'A.C.S.M. dovranno provvedere a predisporre, di concerto con l'Ente Responsabile di cui sopra, le necessarie attrezzature per permettere il rilevamento analitico in continuo dei limiti dei parametri prescritti, e l'effettuazione dei prelievi dei fumi all'emissione;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni ex artt. 9 e 10 della L.R. 94/80 ed art. 10 del D.P.R. 203/88;
17. di disporre che le ispezioni, i controlli e i prelievi siano da effettuarsi come segue:
 - a) di demandare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio i seguenti adempimenti:
 - le verifiche preliminari circa la rispondenza dello impianto realizzato con le indicazioni del progetto approvato ed autorizzato;
 - i controlli ex art. 11 della L.R.94/80, ex art.7 del D.P.R. 915/82 ed ex art.15 del R.R. 3/82 circa il rispetto, in fase di esercizio dell'impianto, di quanto prescritto nel presente provvedimento;



- l'adozione degli eventuali provvedimenti ex art. 10 della L.R. 94/80 e art. 16 del R.R. 3/82;
 - b) i controlli verranno eseguiti dal Servizio di Rilevamento competente;
 - c) di demandare all'Ente Responsabile per il Servizio di Rilevamento dell'inquinamento atmosferico competente la verifica ed il controllo degli adempimenti da parte della A.C.S.M. di quanto riportato nel deliberato;
 - d) di richiamare l'attenzione del Comune per quanto di propria competenza, sul rispetto da parte della A.C.S.M. di quanto riportato nel presente atto;
18. di ribadire che:
- a. ogni cambiamento ed ampliamento della attività di termodistruzione nonché lo smaltimento dei rifiuti diversi da quelli dichiarati, deve essere autorizzato;
 - b. le modifiche sostanziali degli impianti in questione che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni inquinanti dovranno essere preventivamente autorizzati;
19. di richiedere, ex art. 7 lett. e) L.R. 94/80, come misure di ripristino dell'area interessata dall'impianto dopo la chiusura, che il Comune provveda allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati ed alla bonifica dell'area e delle strutture utilizzate nel centro di incenerimento. I materiali di risulta della bonifica saranno considerati rifiuti e quindi da inviare a smaltimenti autorizzati;
20. di far presente che per quanto concerne le emissioni sonore nell'ambiente esterno i limiti massimi ammissibili sono specificati nel DPCM 1.3.91 (G.U. Serie Generale 8 marzo 1991 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 4° Suppl. Str. al N. 36 del 7/10/1991);
21. di richiamare l'attenzione del Comune di Como competente sui controlli in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per l'emissioni sonore nell'ambiente esterno;
22. di non subordinare il rilascio del presente atto:
- a. alla presentazione della garanzia finanziaria ex art. 7 e 7-bis della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di Ente Pubblico;
 - b. alla verifica delle condizioni e dei requisiti ex art. 7 della Legge 19.3.1990, n. 55;
23. di disporre:
- a. la notifica del presente atto alla AZIENDA COMASCA SERVIZI MUNICIPALIZZATI di Como, al COMUNE, alla PROVINCIA ed al P.M.I.P di Como;
 - b. l'invio del presente atto al P.M.I.P. di MILANO - Servizio Forni Industriali e al Servizio Regionale Protezione Aria;



24. di non subordinare il rilascio del presente atto:
- a. alla presentazione della garanzia finanziaria ex art. 7 e 7-bis della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di Ente Pubblico;
 - b. alla verifica delle condizioni e dei requisiti ex art. 7 della Legge n. 55/90;
25. dichiarare il presente atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo n. 40/93;
26. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.L..

IL PRESIDENTE

F. Milardoni

Il segretario


[Signature]



REGIONE LOMBARDA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. due pagine, di cui n. una pagina
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. ...".